

**DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
(REGOLAMENTO GENERALE)**

Spett.le Comune di Lignano Sabbiadoro Viale Europa, 26 33054 LIGNANO SABBIADORO
--

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente in _____

Codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa / Ente /

Associazione _____

Codice fiscale _____ con sede in _____

che ha presentato domanda per la concessione di contributi, di beni mobili di proprietà comunale e di vantaggi di modico valore a valere sulla manifestazione denominata

ai fini dell'ottenimento del contributo a titolo “de minimis”,

premesso che ai sensi del Regolamento (CE) 1998/06 “de minimis”:

- art. 2, comma 2: “2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.”

- art. 2, comma 5: “5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.”

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante della ditta sottoindicata, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara¹

che, **nell'arco dell'esercizio finanziario corrente e dei due esercizi finanziari precedenti**, l'impresa:

- ☐ **non ha ottenuto contributi pubblici** o qualsiasi altra tipologia di aiuto a titolo “de minimis”, in qualsiasi forma e per qualsiasi iniziativa
- ☐ **ha ottenuto** i seguenti **contributi pubblici** a titolo “de minimis”/ad altra base giuridica (regolamento di esenzione per categoria/decisione comunitaria che approva l'aiuto in base ad una disciplina o in base al Trattato CE ora TFUE) sulle stesse spese ammissibili

¹ Selezionare in alternativa una delle due opzioni barrando la relativa casella

data concessione contributo – vantaggio di modico valore	Ente concedente	normativa di riferimento	importo contributo concesso
totale contributi concessi			

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la Città di Lignano Sabbiadoro al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Si allega copia del documento di identità.

Data

Firma leggibile del legale rappresentante²

² La dichiarazione è sottoscritta in originale dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i)

REGOLA “DE MINIMIS”

Lo Stato e le altre Amministrazioni Pubbliche possono erogare aiuti alle imprese SOLO nel limite di determinati massimali, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Fanno eccezione alcune categorie esentate sulla base di specifici regolamenti e gli AIUTI DI PICCOLA ENTITA', definiti dalla UE “DE MINIMIS” (che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo).

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “*de minimis*” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione. Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “*de minimis*” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento facesse riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola; (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera nel settore del trasporto merci su strada, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, prima 1535/2007)
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento 875/2007)
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile, caso per caso, è quello relativo all’attività (la spesa) che viene agevolata con l’aiuto. Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “*de minimis*”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “*de minimis*” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l'anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l'impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario – “Il concetto di impresa unica”

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *“de minimis”* si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti *“de minimis”* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale).

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *“de minimis”* ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.